



COMUNE DI BONDONE

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEL VERDE URBANO PUBBLICO E DELL'AREA DEMANIALE ANTISTANTE IL LAGO D'IDRO

Approvato con delibera del consiglio comunale n. 16 del 31/07/2023

Il presente Regolamento tutela il verde urbano pubblico disciplinandone l'utilizzo per mantenerne le caratteristiche strutturali e morfologiche, garantirne la funzionalità, la fruizione e l'accessibilità da parte della collettività, garantendo la sicurezza ed incolumità pubblica.

Il presente regolamento si applica ai parchi di proprietà pubblica presenti sul territorio del Comune di Bondone, inclusa l'area antistante il lago d'Idro nelle località Porto Camarelle ed Idroland.

Art. 1 Regolamentazione d'uso delle aree pubbliche sistemate a verde

1. Le superfici a verde pubblico sono utilizzate nel massimo rispetto, al fine di mantenere nel tempo la loro funzionalità ecologica, le loro funzioni estetico-paesaggistica, sociale, turistica, ricreativa e didattica.

2. Nelle aree di cui al comma 1 sono sanzionati i seguenti comportamenti:

- danneggiamento, distruzione, taglio e alterazione di alberi, arbusti e prati;
- spargimento di sostanze e liquidi dannosi per il terreno, la vegetazione e i corsi d'acqua, anche a seguito ad operazioni connesse alla pulizia di oggetti in genere;
- abbandono di rifiuti di qualsiasi genere compresi avanzi di cibo al di fuori dei contenitori di raccolta;
- cattura, molestia o ferimento di animali selvatici; rimozione e sottrazione di nidi e uova;
- disturbo della quiete e degli habitat naturali (l'utilizzo di radio, casse acustiche od altoparlanti dovrà essere preventivamente autorizzato);
- affissione sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, compresi cartelli segnaletici,...) con supporti di qualsiasi natura;
- danneggiamento, imbrattamento o uso improprio delle strutture, dei giochi, degli arredi urbani e della segnaletica;
- installazione di pali o manufatti di qualsiasi tipo nelle aree inerbite;
- accesso, circolazione e sosta di veicoli a motore e/o accessori di qualunque tipo (es: rimorchi), ad esclusione di quelli adibiti alle operazioni di soccorso, vigilanza e manutenzione (salvo specifiche autorizzazioni);
- accensione fuochi, bracieri da barbecue, fornelli da campo al di fuori delle aree appositamente attrezzate;
- campeggio, bivacco, installazione di tende o attrezzature da campeggio. Detto divieto è valido anche nelle aree adibite a parcheggio;
- esercizio attività commerciali, attività di pubblico intrattenimento e manifestazioni senza specifica autorizzazione.

3. Nelle aree di cui al comma 1 è vietato:

a) sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento, temporali e nevicate a causa della possibilità di caduta di rami o di fulmini;

b) condurre cani se non al guinzaglio.

4. Nelle aree di cui al comma 1 è consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata onde evitare danni alle persone e alle cose, su appositi percorsi e con l'obbligo di precedenza ai pedoni (adulti e bambini); quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo, la bicicletta è condotta a mano.

Art. 2 Regolamentazione delle aree giochi

1. Le attrezzature e gli arredi presenti nelle aree gioco devono essere usate in modo conforme alla loro funzione anche in relazione all'età dei bambini che non potrà comunque essere superiore agli anni 12.

2. Nelle aree giochi è vietato:

a) l'accesso ai cani;

b) fumare e bere bevande alcoliche.

Art. 3 Regolamentazione delle spiagge

1. Sulle spiagge durante tutto l'anno è vietato:

- campeggiare, bivaccare, installare tende o attrezzature da campeggio;
- transitare e sostare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e veicoli in genere, eccettuati quelli di soccorso, quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione della spiaggia e quelli utilizzati per il rimessaggio di imbarcazioni previa autorizzazione dell'amministrazione e nell'ambito delle aree in concessione;
- gettare nel lago o lasciare sull'arenile rifiuti di qualsiasi genere;
- accendere fuochi, barbecue, o utilizzare attrezzature similari;
- lasciare nei tratti di spiaggia libera, oltre il tramonto del sole, attrezzature da spiaggia, quali lettini, sdraio o sedie;
- mettere in acqua o tirare a secco le barche o natanti in genere, fatta eccezione per canoe e kayak e per quelle destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio dei bagnanti ed a quelle del servizio di noleggio;
- disturbare la quiete e gli habitat naturali;
- utilizzare saponi o altri detergenti per la pulizia e l'igiene del corpo.

Art. 4 Regolamentazione del parco acquatico

e tratto di spiaggia antistante l'area di balneazione ad Idroland

1. Nelle docce del parco acquatico è vietato utilizzare saponi o altri detergenti per la pulizia e l'igiene del corpo.

2. Nell'area delimitata del parco acquatico e tratto di spiaggia antistante l'area di balneazione sorvegliata è altresì vietato l'accesso ai cani.

Art. 5 Sanzioni

1. È fatto obbligo a chiunque di osservare le disposizioni del presente regolamento. La violazione delle disposizioni del presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50,00 € (cinquanta) ad un massimo di 500,00 € (cinquecento) .